

Rep. n. ____/2023

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ATTO DI CONCESSIONE

L'anno duemilaventitre (2023) e questo di ____ () del mese di _____,
tra le parti:

Arch. Alberto Migliori, nato a Firenze (FI) il 20/05/1968, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480- P.I. 01709770489), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL nominato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 02/02/2023;

E

_____, nato a _____ () il __/__/____, non in proprio ma in nome e per conto, nella sua qualità di Rappresentante Legale, della Società CDA Vending srl, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Via S.Pertini 103/105 (C.F./P.I. 05910530483, N° REA FI-585372).

Premesso che :

- Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 124 del 19/12/2013 il Consiglio Provinciale ha adottato il Regolamento per la concessione di locali e spazi bar e/o distribuzione automatica di generi alimentari all'interno degli Istituti scolastici di pertinenza della Provincia di Firenze e la Città Metropolitana applica, nelle more dell'approvazione dei propri, i regolamenti adottati dalla Provincia di Firenze cui è subentrata dal 01/01/2015;
- con nota Prot. n. 2957 del 21/03/2023, il Dirigente scolastico dell'Istituto Machiavelli-Capponi ha disposto la proroga dell'affidamento del servizio per i distributori automatici all'Impresa Cda Vending srl fino al 31/07/2023;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse Le premesse e gli atti sopra richiamati formano parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 – Oggetto La Città Metropolitana di Firenze assegna in concessione alla Impresa Cda Vending srl (di seguito Società concessionaria), che in persona del Rappresentante Legale come sopra qualificato accetta, gli spazi dell'Istituto Machiavelli-Capponi indicati nelle planimetrie allegate parte integrante al presente atto.

ARTICOLO 3 - Destinazione I locali oggetto del presente atto, sono destinati all'installazione di distributori automatici di bevande e snack all'interno dell'Istituto.

ARTICOLO 4 – Durata La presente Concessione avrà decorrenza dalla data della stipula al 31/07/2023, considerandosi cessata alla data stabilita, senza necessità di disdetta che si intende data ed accettata sin d'ora per gli effetti del C.C.

ARTICOLO 5 - Stato e conduzione dei locali La Società concessionaria dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente atto e di averli trovati adatti al proprio uso. La Società concessionaria dovrà conservare i locali in perfetto stato di manutenzione e non potrà concedere a terzi il godimento degli stessi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. All'atto della riconsegna, peraltro, la Società concessionaria dovrà rispondere dei danneggiamenti e/o deterioramenti arrecati ai locali o a parte di essi, che venissero riscontrati. La documentazione attestante la conformità dei locali e degli impianti alle norme di legge si trova nell'archivio degli uffici tecnici della Città Metropolitana, a disposizione del Concessionario, in caso di necessità. Per ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il Concessionario dichiara di essere stato messo a conoscenza delle note informative per i lavoratori esterni che operano all'interno dei locali dell'Istituto, dei cosiddetti comportamenti di sicurezza e delle procedure di intervento per le situazioni di emergenza, nonché del DUVRI, appositamente aggiornato, e di aver preso visione delle planimetrie

di emergenza;

ARTICOLO 6 - Lavori e modifiche ai locali Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni ai locali oggetto del presente atto, senza specifica autorizzazione formale della Città Metropolitana di Firenze. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società concessionaria il ripristino della situazione originaria.

ARTICOLO 7 - Canone Il canone della presente concessione è stabilito pari ad € 525,00 per il periodo contrattuale. La Società concessionaria si obbliga a corrispondere alla Città Metropolitana l'importo in due rate posticipate, entro il 30/04 e entro il 31/07. La cauzione di importo pari ad € 315,00 risulta già versata.

ARTICOLO 8 - Utenze e consumi Gli oneri derivanti dalle utenze per la fornitura di energia elettrica, sono a carico della Società concessionaria, la quale si impegna a corrispondere alla Città Metropolitana di Firenze una quota forfetaria per il periodo contrattuale pari a € 4.050,00, in due rate posticipate, entro il 30/04 e il 31/07.

ARTICOLO 9 – Morosità In caso di morosità della Società Concessionaria, l'Amministrazione concedente si rivarrà sul deposito cauzionale di cui al precedente art. 7. Esaurite tali risorse, nel caso in cui permanga una morosità pari a due rate, anche non consecutive nella stessa annualità, la Città Metropolitana provvederà alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 11.

ARTICOLO 10 – Responsabilità La Società concessionaria esonera espressamente la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'utilizzo dei locali oggetto del presente atto.

Il Concessionario dichiara di aver stipulato con la Società Assicuratrice Assicurazioni Generali spa una polizza (n. 322172189) per la responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00;

ARTICOLO 11 – Recesso, Revoca e Risoluzione La Società concessionaria ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso alla Città Metropolitana di Firenze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. La Città Metropolitana di Firenze potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, previo preavviso alla Società concessionaria di almeno 6 mesi. La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di revoca della presente Concessione nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei locali per finalità dell'Istituto Scolastico.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso di un'annualità, così come il mutamento di destinazione d'uso dei locali e degli spazi concessi, costituiscono motivo di risoluzione della concessione dei locali/degli spazi e l'avvio delle pratiche coattive di recupero delle somme dovute e di sfratto.

ARTICOLO 12 - Restituzione dei locali Nei casi di cui all'art. 11 e nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei medesimi per finalità istituzionali dell'Ente, la Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di chiedere la restituzione dei locali oggetto del presente atto anche prima della scadenza.

ARTICOLO 13 - Spese e registrazione Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società concessionaria, che se le assume, ad eccezione dell'imposta di registro € 200,00 che sarà a carico di entrambe le parti in ugual misura. La registrazione verrà effettuata a cura della Città Metropolitana di Firenze che provvederà a chiedere alla Società concessionaria il rimborso dell'importo a suo carico. L'imposta di bollo, a carico della Società Concessionaria, pari a € 80,00, è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'ufficio territoriale di Firenze prot n°81225 del 19.07.2019.

ARTICOLO 14 - Tutela dei dati personali Ai sensi degli artt. 13,14 del GDPR 2016/679 il Concessionario dichiara di aver preso visione

dell'informativa sulla privacy come da nota Prot. 21887 del 30.04.2019 allegata al fascicolo.

ARTICOLO 15 – Rinvio Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 16 – Effetti Resta a carico della Società Concessionaria inadempiente ogni conseguenza derivante dalla risoluzione del contratto che non potrà avanzare alcuna richiesta di danni all'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 17 – Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere, il foro competente è quello di Firenze.

Il presente atto composto da numero diciassette (17) articoli scritti su cinque (5) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate.